



# **DISCIPLINARE**

## **PICCOLI PRESTITI, CESSIONI DEL QUINTO E PIGNORAMENTI**



## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Disciplinare
- Art. 2 - Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità dello stipendio
- Art. 3 - Cessione dello stipendio
- Art. 4 - Efficacia della cessione nei confronti dell'Ente
- Art. 5 - Adempimenti dell'Ente
- Art. 6 - Estinzione anticipata del credito
- Art. 7 - Le delegazioni di pagamento.
- Art. 8 - Disposizioni particolari e finali
- Art. 9 - Entrata in vigore e rinvio dinamico



## **Art.1**

### **Oggetto e finalità del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare riguarda la regolamentazione della materia relativa alla cessione del quinto dello stipendio, anche in concorso con sequestro e pignoramenti, disciplinata dal testo unico approvato con D.P.R. 02/01/1950 n° 180, così come modificato ed integrato dalla legge 30/12/2004 n° 311 e dalla legge 14/05/2005 n° 80, dal relativo Disciplinare attuativo, di cui al D.P.R. 28/07/1950 n° 895 e successive modifiche, dal codice civile e dalla Circolare esplicativa ed operativa emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato n° 2 del 15/01/2015: *"trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - nuove istruzioni operative"*.
2. Al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, con il presente Disciplinare si intende normare il procedimento amministrativo concernente le richieste di cessioni dello stipendio effettuate dai dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in favore degli istituti e delle società esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione e degli istituti di previdenza (INPS).

### **Art. 2 - Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità dello stipendio**

1. A norma degli artt.1 e 2 del D.P.R. 180/1950, gli stipendi corrisposti ai propri dipendenti, in ragione del rapporto di impiego, non sono sequestrabili, pignorabili e cedibili, salvo per le seguenti motivazioni:
  - a) nel caso siano dovuti alimenti per legge, nei limiti di un terzo dello stipendio al netto delle ritenute;
  - b) per debiti nei confronti della pubblica amministrazione, derivanti dal rapporto d'impiego, nei limiti di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute;
  - c) per debiti tributari, nei confronti dello stato o degli enti locali, nei limiti di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute;
  - d) ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile, per debiti finanziari come mutui, rate per crediti al consumo, carte *revolving*, prestiti personali ecc., nei limiti di un quinto dello stipendio al netto delle ritenute.
2. Nel caso di un contemporaneo concorso delle motivazioni sopra citate, il sequestro o pignoramento non può comunque interessare quote superiori al 50% dello stipendio al netto delle ritenute, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 DPR 180/50 e ss.mm.ii.

## **Art. 3**

### **Cessione del quinto dello stipendio**

1. A norma dell'art. 5 del D.P.R. 180/1950, i dipendenti con rapporto d'impiego dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario possono contrarre prestiti

- da estinguersi con cessione di quote dello stipendio fino ad un quinto del suo ammontare al netto delle ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.
2. Nel caso di coesistenza di sequestro o pignoramento e cessioni, il limite massimo della quota di stipendio cedibile è determinato dall'art. 68 del D.P.R. 180/1950.
  3. Condizione essenziale perché la cessione del quinto venga autorizzata è che il rapporto di lavoro abbia carattere di stabilità e che siano decorsi almeno quattro anni dalla data di inizio del servizio. Sono pertanto esclusi non solo i soggetti con cui l'Azienda ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al lavoro subordinato (lavoratori a progetto, stagisti, prestazioni d'opera professionale), ma anche i dipendenti titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualunque sia la durata del contratto. Le motivazioni delle esclusioni di cui sopra sono da ricercarsi nell'esigenza che il legame con l'amministrazione che si fa carico di onorare gli impegni nei confronti del terzo delegatario tramite la ritenuta sulle competenze spettanti al delegante, abbia carattere di stabilità e durata nel tempo, senza alcun condizionamento derivante dall'apposizione di termini di scadenza al relativo contratto. E' fatta salva l'eccezione prevista dall'art.13 del D.P.R. 180/1950, relativa al personale dipendente a tempo determinato che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo e che abbia un contratto di lavoro di durata non inferiore a tre anni; in tal caso, comunque, la cessione non può eccedere il periodo di tempo che deve ancora trascorrere per le scadenze del contratto in corso.
  4. Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia maturato un'anzianità di servizio tale per cui - secondo la normativa vigente - può conseguire il diritto al collocamento in quiescenza entro un periodo inferiore a dieci anni, non si potrà contrarre il prestito che richieda la cessione di quote mensili dello stipendio in numero superiore al numero di mesi residui per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
  5. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario accetta contratti di finanziamento in favore dei propri dipendenti, contro cessioni del quinto dello stipendio, che siano stati stipulati dai seguenti soggetti:
    - a. Istituti di credito;
    - b. Istituto di previdenza (INPS);
    - c. Società di assicurazione;
    - d. Istituti e società esercenti il credito (escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno).
  6. Quanto ai prestiti concessi dall'istituto di previdenza (INPS), rientrano nell'ambito della normativa afferente i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, i contratti aventi ad oggetto i prestiti pluriennali diretti o garantiti, che i dipendenti stipulano per documentate esigenze personali o familiari, nell'ambito delle casistiche consentite secondo il Disciplinare approvato dall'istituto di previdenza. La loro durata è prevista per un periodo non inferiore a 60 mesi e non superiore a 10 anni.

#### **Art. 4**

##### **Efficacia della cessione nei confronti dell'Ente**

1. La cessione ha effetto nei confronti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario solo se sia stata notificata all'ente medesimo e sia stata accettata mediante rilascio dell'atto di benestare rilasciato dall'ufficio competente su apposito modello (All.2).
2. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ricevuta la notifica del contratto, previa verifica che la rata da trattarsi risulti conforme a quanto stabilito dal

presente Disciplinare, dà corso alla cessione, operando la trattenuta sulla prima retribuzione mensile utile.

3. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario potrà opporsi ad un'ulteriore cessione qualora essa, in concorso con la precedente, comporti una ritenuta mensile d'importo superiore al quinto dello stipendio netto. Qualora la somma delle ritenute delle due cessioni non ecceda il predetto limite, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario darà corso alle ritenute richieste.
4. Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto la quota di stipendio ammessa in favore di più società finanziarie, prevale la cessione che per prima viene notificata all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ovvero quella che per prima sia stata accettata dall'Azienda stessa con atto avente data certa.
5. Qualora le competenze del dipendente siano già gravate da altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo effettuate (ritenute previdenziali volontarie conseguenti all'accettazione di decreti di riscatto o di ricongiunzione, quote associative), la cessione sarà accettata a condizione che l'importo da ritenere sulle competenze a fronte del contratto di cessione, aggiunto alle ritenute volontarie già esistenti, non superi il 33% della retribuzione netta spettante. Qualora venga in evidenza che il predetto limite venisse ad essere superato, l'accettazione della cessione sarà subordinata alla preventiva estinzione delle precedenti ritenute volontarie, necessaria a ripristinare il limite massimo del 33% del monte ritenute volontarie della retribuzione netta.
6. Nel caso in cui il dipendente che assume servizio per mobilità abbia in corso di scomputo un finanziamento dietro cessione dello stipendio, il relativo contratto non vincola l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, se esso non viene prima notificato a cura della società finanziaria cessionaria e dalla stessa Azienda accettato. La predetta notifica, secondo l'art. 59 del D.P.R. 895/1950, può aver luogo anche a cura della pubblica amministrazione, precedente datore di lavoro. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente Disciplinare, sia in termini di durata massima del contratto, sia in termini di importo massimo della ritenuta sullo stipendio in conseguenza della cessione, sia in termini di divieto di superamento da parte del monte ritenute volontarie, del limite massimo del 33% dello stipendio netto, in caso di concorso della cessione con altre ritenute volontarie, a qualsiasi titolo effettuate.

#### **Art.5**

#### **Adempimenti a carico dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

1. Ricevuta la specifica istanza da parte del dipendente o del cessionario munito di delega sottoscritta dal dipendente cedente, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per il tramite del Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane provvede al rilascio di certificazione stipendiale su apposito modello (All. 1) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, con validità di 90 (novanta) giorni successivi dalla data di rilascio.
2. Il contenuto inderogabile della certificazione stipendiale di cui al comma precedente è rappresentato da:
  - a. la data di assunzione del dipendente cedente;
  - b. la retribuzione lorda spettante per contratto, le relative ritenute obbligatorie, sia previdenziali che erariali;
  - c. le eventuali ulteriori ritenute gravanti sulle competenze mensili, a qualsiasi titolo effettuate, con indicazione della tipologia e della scadenza;

3. La tredicesima mensilità è esclusa dal computo ai sensi della circolare RGS 13/03/2006 n° 13, stante la natura di assegno *una tantum* che non può essere ragguagliato a dodicesimi.
4. Esperiti i predetti controlli di rito, il contratto di cessione viene acquisito agli atti del Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane, che provvede a restituire un originale all'istituto delegatario. Lo stesso ufficio provvede quindi ad operare la ritenuta sulle competenze nella misura stabilita dal piano di ammortamento e dà mandato al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie a riversare la trattenuta stessa secondo le modalità stabilite nello stesso contratto di delegazione o preventivamente concordate.
5. I fatti interruttivi dell'obbligo di pagamento della retribuzione, incidendo negativamente sulla possibilità di operare le ritenute nel rispetto del piano di ammortamento, sono prontamente comunicati dal Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane al cessionario.
6. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per effetto di collocamento a riposo, il Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane provvederà ad informare l'istituto di previdenza dell'esistenza del contratto di cessione in corso di scomputo, a carico del dipendente da collocare in quiescenza.
7. Qualora per circostanze inerenti il rapporto di servizio, lo stipendio netto dovesse subire riduzioni, le ritenute conseguenti ai contratti di finanziamento in corso avranno luogo a condizione che venga comunque assicurato al dipendente il 50% dello stipendio netto spettante.
8. Qualora la condizione indicata al precedente comma non venisse rispettata, si procederà alla non effettuazione delle ritenute derivanti dai contratti di finanziamento, a decorrere dai più recenti fino ai contratti più remoti, nei limiti di quanto necessario per il pagamento di almeno il 50% dello stipendio spettante.
9. Della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – per il tramite del Servizio Gestione Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane - dà immediata comunicazione al soggetto che ha provveduto al finanziamento.

#### **Art.6**

##### **Estinzione anticipata della cessione dello stipendio e istanza di rinnovo**

1. Il cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente la cessione mediante versamento dell'intero residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile non ancora scaduta l'istituto cessionario ha l'obbligo di scontare gli interessi che non sono più maturati per l'effetto dell'anticipata estinzione, utilizzando lo stesso tasso già utilizzato per la concessione del prestito.
2. Qualora siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio, ovvero almeno quattro anni nel caso di cessione decennale, può essere contratta una nuova cessione, a condizione che le risorse realizzate tramite la cessione siano preventivamente destinate all'estinzione integrale della precedente cessione.
3. Nel caso di cui al precedente comma, l'avvio della ritenuta riferita alla nuova cessione è subordinato al ricevimento della dichiarazione liberatoria da parte dell'agente finanziario presso cui è estinto il contratto di cessione.



#### **Art. 7**

##### **Le delegazioni di pagamento**

1. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario non consente, né gestisce, delegazioni di pagamento, confermando integralmente la precedente disposizione di servizio.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni particolari e finali**

1. Le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura retributiva, quali l'indennità sostitutiva di preavviso, o il trattamento previsto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 2 della L.R. 26 luglio 2002 n. 26, sono da considerarsi pignorabili o sequestrabili nei limiti di un quinto.
2. Per le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro, ma aventi natura indennitaria o risarcitoria – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute - valgono i principi di insequestrabilità ed impignorabilità previsti per tutte le indennità, sussidi e compensi di qualsiasi specie corrisposti ai lavoratori per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata.
3. Le articolazioni aziendali e i funzionari che intervengono nell'esecuzione degli atti di cessione dello stipendio, non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona o istituto anche se investiti di speciale rappresentanza, fatta eccezione per il cedente ed il cessionario.
4. Le notizie fornite al cedente, in conformità alle risultanze degli atti, devono essere fornite per iscritto, dietro specifica istanza.

#### **Art. 9**

##### **Entrata in vigore e rinvio dinamico**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo on line dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dell'atto amministrativo che lo approva.
2. Le norme del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.
3. Per quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Disciplinare si rinvia alla disciplina di cui al D.P.R. 05/01/1950 n° 180 nonchè a quanto contenuto nella Circolare 15 gennaio 2015, n.2/RGS

## **ALLEGATO 1 - CERTIFICATO DI STIPENDIO**

Il presente certificato viene rilasciato, per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel T.U. 5/1/1950 N. 180 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 28/7/1950 N. 895, ad uso cessione di stipendio, con espressa dichiarazione di non assumere responsabilità sul buon fine del prestito dovendo essere garantito in analogia all'art. 54 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 contro i rischi sulla vita e d'impiego, nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo in tutto o in parte la corresponsione della retribuzione.

Il Sig./ la Sig. ra \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, è dipendente di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, di categoria \_\_\_\_\_ e posizione economica \_\_\_\_\_ del CCNL Funzioni Locali, presso la sede di \_\_\_\_\_ dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La nomina è a tempo indeterminato a tempo pieno/ parziale con percentuale ridotta al \_\_\_\_\_% e il/ la dipendente risulta ad oggi effettivamente in servizio. Alla data odierna non risultano conclusi a suo carico provvedimenti penali e disciplinari atti a provocare licenziamenti, sospensioni o diminuzioni anche temporanee degli assegni corrisposti. Non risulta alcuna richiesta di collocamento a riposo o di aspettativa.

Ha una retribuzione annua lorda, comprese 13ma mensilità, e le altre indennità pensionabili, di € \_\_\_\_\_ (C.U. 20\_\_).

Ha una retribuzione mensile lorda di euro \_\_\_\_\_ (mese di \_\_\_\_\_) su cui sono operate le seguenti trattenute:

- Trattenute previdenziali	€	_____
- Trattenute fiscali	€	_____
- Altre trattenute ( <i>indicare tutte le altre eventuali ritenute gravanti sulle competenze mensili, a qualsiasi titolo effettuate, con indicazione della tipologia e della scadenza</i> )	€	_____

Che determinano la seguente Retribuzione Mensile Netta	€	_____
---	---	-------

Il trattamento economico di fine rapporto viene gestito ed erogato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dall'INPS, secondo i criteri e disposizioni dell'Istituto Previdenziale e perciò questa Azienda non ne conosce l'entità.

Ha rilasciato il presente certificato l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale 94164020482, con Sede legale in Firenze – CAP 50132, viale Gramsci 36, ove verrà notificato il contratto di cessione, rappresentata dal sottoscritto nella sua qualità di Direttore.

IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE

Firenze, Pisa, Siena, lì \_\_\_\_\_

Esente da bollo art. 47 T.U. Legge 3/2/57 N.17

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



DSU TOSCANA

AGR/ Gestione Amministrazione Sviluppo RU

Spettabile \_\_\_\_\_

(inserire Istituto che eroga il credito e gli eventuali intermediari)

A mezzo PEC/ raccomandata AR

**Oggetto: benessere cessione del V° dello stipendio Sig./ Sig. ra \_\_\_\_\_ - CF \_\_\_\_\_  
- contratto n. \_\_\_\_\_**

Con la presente si prende atto che in data \_\_\_\_\_ è stato notificato alla scrivente Azienda a mezzo PEC, ns. prot. \_\_\_\_\_, il contratto di prestito contro cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione, sottoscritto dal/ dalla nostro/ a dipendente, Sig./ Sig. ra \_\_\_\_\_. Conseguentemente si prende atto che il dipendente ha ceduto n. \_\_\_\_ quote della sua retribuzione per l'importo di € \_\_\_\_\_ mensili, da trattenere sullo stipendio fino a completa estinzione del debito per la somma complessiva di € \_\_\_\_\_.

La sottoscritta Azienda (*adattare il contenuto del benessere a seconda della specifica posizione debitoria del richiedente*):

- ritiene opportuno rilasciare il benessere alla cessione del quinto sottoscritta dal dipendente;
- non ritiene opportuno rilasciare il benessere per i seguenti motivi:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- (*in caso di rinegoziazione/ rinnovo di precedenti finanziamenti e/o prestiti INPS*): ritiene opportuno rilasciare il benessere alla cessione del quinto sottoscritta dal dipendente, specificando che lo stesso è espressamente e sospensivamente condizionato alla dimostrazione della avvenuta estinzione del pregresso contratto di finanziamento attualmente in corso di esecuzione, in difetto della quale questa Azienda non potrà procedere a dare attuazione a quanto stipulato.

L'importo di € \_\_\_\_\_ mensili sarà trattenuto a partire dalla mensilità di \_\_\_\_\_ e successivamente accreditato al beneficiario non prima del giorno 10 del mese successivo.

Si precisa infine che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, questa Azienda non è in grado di disporre del trattamento economico di fine rapporto della dipendente, in quanto lo stesso è gestito e sarà erogato dall'INPS. Comunque sarà cura di questa Azienda comunicare eventuali variazioni del rapporto di lavoro in essere che possano influire nella trattenuta mensile a carico della dipendente, oltre ad eventuali future adesioni a Fondi di previdenza complementare.

Distinti saluti.

Il Dirigente

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO